Sent. n. 126/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26414 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- LILLIU Attilio (c.f.: LLLTTL56A03L968R) nato Villamassargia il 3 gennaio 1956 e ivi residente in Via Bellini n. 8, non costituito in giudizio.

Visto l'atto di citazione depositato il 27 novembre 2025 e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 luglio 2026, con l'assistenza del segretario dott. Massa Gianmarco, il relatore Consigliere Elena Brandolini, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Valeria Motzo non rappresentato il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 27 novembre 2025, preceduto dall'invito a presentare controdeduzioni come prescritto dal Codice di rito, la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Corte l'Amministratore di sostegno LILLIU Attilio, già condannato in via definitiva dal Tribunale di Cagliari, in sede di giudizio abbreviato, per i reati di peculato essendosi appropriato indebitamente di somme appartenenti al proprio assistito, per un importo pari a Euro 50.000,00, e di omissione di atti d'ufficio per essersi rifiutato di depositare i prescritti rendiconti della propria gestione, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila/00) o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, quale danno all'immagine a questo arrecato.

1.1. Dall'attività d'indagine, partita da un articolo di stampa del 29/10/2019, e dal corredo documentale è emerso che:

- il convenuto era stato nominato amministratore di sostegno dell'assistito in questione in data 7/9/2015 (con giuramento svolto in data 10/9/2015) dopo che il precedente amministratore aveva rinunciato all'incarico. Detto incarico è stato revocato il 1° marzo 2018 essendo venuto meno il rapporto fiduciario con il proprio assistito.
- Il nuovo amministratore nel frattempo nominato, ha segnalato al Giudice Tutelare che all'atto dell'assunzione dell'incarico di LILLIU nel settembre 2015 le somme depositate sul c/c intestato all'assistito ammontavano ad euro 90.154,77 e che durante l'amministrazione di LILLIU, in circa due anni e mezzo, le stesse si erano notevolmente ridotte

raggiungendo nel mese di marzo 2018 l'importo di euro 22.924,34 senza che l'assistito avesse riconosciuto come effettuata nel proprio interesse la gran parte delle movimentazioni bancarie. Inoltre, il LILLIU, nonostante fossero decorsi diversi mesi dalla cessazione dell'incarico, non aveva ottemperato all'ordine impartito con la revoca dell'incarico di depositare i prescritti rendiconti della propria gestione, peraltro già richiesti dal Giudice Tutelare in data 23/11/2017.

In conseguenza, il Giudice Tutelare aveva disposto, in data 18/9/2018, la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari;

- dagli accertamenti svolti in sede penale erano emersi plurimi illeciti commessi dal convenuto a danno del suo assistito, consistenti nella indebita appropriazione, nel periodo compreso tra l'11/01/2016 e il 04/03/2018, della somma complessiva di circa euro 50.00,00, non oggetto di contestazione in sede penale da parte dell'Amministratore.

  Con sentenza n. 388 del 28/3/2019, depositata il 25/5/2019, il Tribunale di Cagliari, ha quindi accertato la fondatezza dei fatti contestati all'Amministratore, ovvero l'appropriazione di somme pari a circa euro 50.000,00 di cui aveva il possesso in ragione del proprio ufficio e l'omesso deposito dei prescritti rendiconti della sua gestione, e lo ha condannato per i reati ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, in relazione al quale ha assegnato alla parte civile una somma a titolo di provvisionale di Euro 50.000,00;

– la decisone di primo grado è stata impugnata davanti alla Corte d'Appello di Cagliari che con sentenza n. 1376 del 5/2/2023, depositata il 22/12/2023 e divenuta irrevocabile in data 3/5/2024, ha riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena a due anni e due mesi di reclusione avendo riconosciuto l'attenuante del vizio parziale di mente, così come risultante dalla perizia psichiatrica disposta all'udienza del 13/4/2023. Infatti era stato accertato che, al momento della realizzazione delle condotte illecite, l'Amministratore era affetto da una patologia psichiatrica (ludopatia che, pur non escludendo l'imputabilità dei reati contestati, era tale da far scemare grandemente le sue capacità psichiche). Per il resto la Corte d'Appello ha confermato quanto statuito in primo grado dal Tribunale di Cagliari;
– la vicenda ha avuto risonanza sulla stampa locale.

Ritenendo sussistenti i presupposti per promuovere l'azione di responsabilità per il danno all'immagine arrecato al Ministero della Giustizia, in data 29/7/2025 la Procura ha notificato a LILLIU Attilio l'invito a dedurre di cui all'art. 67 del c.g.c. ma questi non ha fatto pervenire alcuna deduzione difensiva né ha chiesto di essere sentito in audizione personale.

La Procura ha, pertanto, formalizzato l'atto di citazione in giudizio, regolarmente notificato all'evocato.

L'Organo requirente ha evidenziato come in specie sia stato definitivamente accertato che il convenuto nello svolgimento delle funzioni di amministratore di sostegno ha commesso il reato di peculato continuato, sottraendo consistenti somme appartenenti al proprio assistito per soddisfare esigenze personali, oltre il reato di omissione di atti d'ufficio, tutte

fattispecie rientranti nel Libro II, Titolo II, Capo I del c.p. e che i fatti illeciti compiuti hanno arrecato un grave pregiudizio all'immagine del Ministero della Giustizia, tenuto conto del disvalore sociale delle condotte poste in essere, realizzate ai danni di persone fragili da un Soggetto investito di un *munus publicum* proprio per tutelarle, che ha agito nell'ambito di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Quanto all'elemento soggettivo, la Procura ha ritenuto sussistente il dolo che non è stato escluso dalla Corte d'Appello anche a fronte della ritenuta causa di minorata capacità di intendere e volere.

Il danno è stato determinato in via equitativa utilizzando, oltre al criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994 (in base al quale l'entità del danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepite), pienamente operativo per i fatti verificatisi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 190/2012, anche gli ulteriori elementi che sono stati riscontrati nella vicenda in esame, considerato che le condotte illecite, con la piena consapevolezza del loro autore, sono iniziate prima che si manifestasse la ludopatia e si sono protratte per oltre due anni durante i quali il convenuto non ha depositato i prescritti rendiconti proprio perché, avendo consapevolezza dell'illiceità delle stesse, intendeva tenerle celate. Inoltre, considerevoli somme che lo stesso ha sottratto al suo assistito sono state impiegate per l'acquisto di beni di vario genere al fine di soddisfare esclusivamente esigenze personali e senza che ciò possa in alcun modo essere ricondotto allo stato di dipendenza patologico dal gioco (uso del bancomat per acquisti in supermercati, negozi di abbigliamento, negozi per il

bricolage, ristoranti, rivendite di materiali edili e di costruzione e per il pagamento delle fatture relative ai consumi della propria utenza elettrica, di talché per esse la dipendenza patologica da gioco d'azzardo non aveva alcuna rilevanza).

Pertanto, il danno all'immagine contestato è stato determinato in euro 15.000,00 (quindicimila/00).

1.2. Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'Atto di citazione e del Decreto di fissazione dell'odierna udienza.

1.3. All'odierna udienza l'Organo Requirente, previa richiesta di declaratoria di contumacia del convenuto, ha richiamato integralmente l'atto di citazione e confermato la richiesta di condanna nei termini ivi contenuti.

Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

2. In via preliminare la Sezione evidenzia che l'Amministratore di sostegno – figura introdotta nel nostro ordinamento con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 con la finalità "*di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le* persone *prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente*" (art. 1) – assume, nello svolgimento del proprio ufficio, la qualifica di pubblico ufficiale in quanto la sua attività è regolata da norme di diritto pubblico, tra le quali anche quelle relative all'obbligo di rendere annualmente il rendiconto di gestione, e svolge un ruolo volto ad agevolare l'esercizio della funzione giudiziaria.

In quanto tale l'Amministratore di sostegno assume la veste di ausiliario del Giudice Tutelare che lo ha nominato e, laddove si appropri di somme di denaro appartenenti al soggetto beneficiario della misura di protezione di cui ha la disponibilità in ragione del proprio ufficio, commette il delitto di peculato (cfr. *ex multis*, Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 50754/2014, n. 41004/2015, n. 29617/2016, n. 39982/2018, n. 31378/2022).

In ragione della qualifica e delle funzioni appena ricordate, la Magistratura contabile ha affermato che sussiste il rapporto di servizio tra l'amministratore di sostegno e il Ministero della giustizia, di talché lo stesso è soggetto, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti di legge, alla giurisdizione del Giudice contabile (cfr.: Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 26/2014; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 199/2019; Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 140/2019; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 125/2024).

Di qui il regolare incardinamento per presente giudizio.

2.1. Sempre in via preliminare, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione con annesso decreto di fissazione dell'odierna udienza e la mancata costituzione in giudizio del convenuto LILLIU Attilio, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. (*ex multis*, Corte dei conti, questa Sezione, sentenze n. 127 e n. 70 del 2024; Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze n. 200 del 2013 e n. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza n. 126 del 2013), e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge n. 69 del

2009. Tale declaratoria, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenze n. 526/1973, n. 6065/1985, n. 8873/1991), ha natura di mero accertamento della situazione processuale, senza incidere sulla posizione del contumace come parte del processo, qualità che è acquisita dal convenuto a seguito della rituale notifica dell'atto di citazione.

2.2. Nel merito, il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare la sussistenza dei profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta posta in essere dal convenuto, nella spiegata qualità di amministratore di sostegno di soggetti fragili, causativa di nocumento all'Amministrazione della giustizia, sotto il profilo di danno all'immagine pubblica, quantificato in euro 15.000,00 (quindicimila/00), conseguente, secondo la prospettazione attorea, alle plurime condotte illecite perpetrate a danni dell'assistito e per le quali il convenuto è già stato condannato, con rito abbreviato, per peculato continuato, con sentenza divenuta irrevocabile in data 03/05/2024, con inflizione della pena a due anni e due mesi di reclusione per essersi dolosamente appropriato della somma di euro 50.008,00 appartenente al suo assistito, di cui egli aveva il possesso in ragione del suo ufficio e per essersi rifiutato di depositare i rendiconti della gestione nonostante le richieste del Giudice Tutelare del Tribunale di Cagliari (provvedimenti del 23/11/2017 e del 01/03/2018) con l'aggravante di aver commesso tale ultimo fatto per assicurarsi l'impunità in relazione al reato di peculato.

La domanda risarcitoria, per le motivazioni di cui appresso, è fondata e merita accoglimento nella sua interezza, eccezion fatta per gli accessori di legge.

2.1.1. Come ricordato anche di recente da questa Sezione (sentenze n. 7 del

2025, n. 4/2026 e n. 104/2026), l'azionabilità innanzi al Giudice contabile del danno "all'immagine" della Pubblica Amministrazione rappresenta l'approdo di un ultradecennale orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, confortato dalle decisioni della Corte di cassazione (*ex pluribus*: Corte dei conti Sezioni Riunite n. 10/QM/2003, n. 1/QM/2011; Sezione Terza d'Appello n. 143/2009; Corte di cassazione SS.UU. n. 5668/1997, n. 3600/2003, n. 26972 e n. 26975 dell'11 novembre 2008) che ha trovato la sua disciplina, dapprima, nella regolamentazione legislativa dettata dall'art. 17 comma 30 ter del decreto legge n. 78/2009 (convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, modificato con il decreto-legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009 n. 141) e, quindi, nel d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) all'art. 51, commi 6 e 7, in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, lett. h) dell'All.n.3 (Norme transitorie e abrogazioni), che ne hanno delimitato l'ambito di perseguibilità, rispetto ai confini delineati dall'arresto giurisprudenziale, ed i presupposti di azionabilità.

Va anche ricordato che, nella vigenza del codice di giustizia contabile, importanti chiarimenti interpretativi sui presupposti normativi per il corretto esercizio dell'azione di risarcimento del danno all'immagine sono stati forniti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr.: sentenza n. 191/2019, ordinanze n. 167/2019, n. 198/2019 e n. 123/2023).

Inoltre, la figura del danno all'immagine con riferimento all'Ente pubblico è stata consacrata in modo espresso anche in altre disposizioni normative specifiche quali: l'articolo 7, comma 2, lettera e) della Legge nr. 15 del 2009, l'articolo 55 quinquies del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001,

inserito dall'articolo 69 del Decreto Legislativo nr. 150 del 2009, l'articolo 1, comma 12, della Legge nr. 190 del 2012, l'articolo 46 del Decreto Legislativo nr. 33 del 2013 e, da ultimo, il comma 3 quater dell'articolo 55 quater del suddetto Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo nr. 116 del 2016.

Come anche chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr., *ex plurimis*: Sezione III Centrale d'Appello, sentenza n. 66/2017), condivisa da questa Sezione (cfr.: Sezione Sardegna sentenze n. 184/2022, n. 172/2024, n. 70/2024, n. 127/2024; n. 4/2026 e n. 104/2026), la grave compromissione dell'immagine della pubblica amministrazione derivante da illeciti penali dei Soggetti in essa comunque incardinati è un effetto diretto ed immediato dell'accertamento dell'abuso della funzione pubblica, causa del deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l'Istituzione stessa, e di conseguenza può essere iniziata solo allorché il fatto assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa.

Laddove si verifichi tale circostanza, lo schema applicabile rimane quello della responsabilità erariale avanti alla Corte dei conti, notoriamente connotato da piena autonomia rispetto ai giudizi penale e civile.

La giurisprudenza ha anche chiarito che il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica sostiene delle spese, sul rilievo che siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all'Ente pubblico si attendono dall'apparato, viene spezzata dall'illecito

comportamento dei suoi agenti (*ex multis*, Corte dei conti: Sezioni Riunite, Sentenza n. 1/QM/2011, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze n. 251 del 2006, n. 209 del 2008, n. 193 del 2011 e n. 18 del 2012, Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza n. 681 del 2006, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza n. 927 del 2006, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 373 del 2007, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza n. 365 del 2021, n. 70, n. 147 del 2024, n. 4/2026 e n. 104/2026).

2.1.2. Valutata la fattispecie all'esame alla luce di tali necessarie premesse ermeneutiche, e considerato che il convenuto non si è costituito in giudizio e non ha confutato la correttezza della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura erariale, le argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale, in uno con la documentazione versata in atti, sono da ritenersi fondate.

Queste, infatti, rispecchiano pienamente i noti criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte dei conti, e costruiscono la pretesa attorea sulla condotta assolutamente censurabile del convenuto, che ha agito con dolo, venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali, come del resto ben evidente dagli atti di causa e dalla sentenza irrevocabile di condanna emessa a suo carico, dalle quale risulta accertata l'appropriazione di somme di denaro appartenenti al proprio assistito per soddisfare esigenze personali, oltre il reato di omissione di atti d'ufficio, tutte fattispecie rientranti nel Libro II, Titolo II, Capo I del c.p..

Depone, altresì, a favore della ricostruzione operata dall'Organo requirente anche il restante materiale probatorio raccolto sia nell'ambito del menzionato giudizio penale, oggetto di un autonomo e nuovo esame dei fatti

costitutivi della domanda risarcitoria azionata in questa sede, sia nell'ambito degli approfondimenti istruttori delegati alla Guardia di Finanza che dimostra, in termini inequivoci e incontestati, la condotta illecita e reiterata, posta in essere dal convenuto. Va in proposito evidenziato anche che questi nel processo penale non ha contestato la materialità dei fatti neppure sotto il profilo dell'ammontare delle somme sottratte.

Anche se, come emerge in atti, in particolare dalla sentenza penale, all'odierno convenuto è stata riconosciuta una minorata capacità psichica al momento della realizzazione delle condotte illecite, ciò non consente di escludere la coscienza del disvalore degli atti illeciti realizzati e, dunque, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo stante che, in sede penale è emersa con evidenza che lo stesso avesse piena consapevolezza delle illiceità della propria condotta. A tale proposito soccorre quanto riscontrato dal CTU che nella perizia ha rilevato che LILLIU, all'epoca dei fatti "*era cosciente, dal punto di vista razionale, del proprio comportamento, mentre dal punto di vista emotivo e volitivo, era solo parzialmente in grado di opporsi ad esso*".

Inoltre, la fondatezza della pretesa attorea e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo trovano ulteriore supporto nelle seguenti circostanze:

1) le condotte appropriative si sono protratte per oltre due anni durante i quali l'Amministratore non ha depositato i prescritti rendiconti proprio perché, come prospettato dall'Organo requirente, questi avendo consapevolezza dell'illiceità delle stesse, intendeva tenerle celate. Tali condotte illecite, poi, non si sono interrotte spontaneamente ma solo a seguito della revoca dell'incarico a cui si è giunti a seguito degli accertamenti attivati dai familiari dell'assistito;

2) la dipendenza dal gioco sarebbe iniziata nel 2016, mentre le operazioni bancarie disconosciute dall'assistito iniziano nel mese di gennaio 2016 di talché le condotte illecite, con la piena consapevolezza del loro autore, sono iniziate prima che si manifestasse la riscontrata ludopatia;
3) le appropriazioni indebite non siano consistite esclusivamente in prelievi di denaro – verosimilmente destinati ad essere impiegati nel gioco d'azzardo – ma anche, come provato in atti, nell'utilizzo indebito del bancomat per effettuare acquisti per proprie esigenze personali presso supermercati (CONAD, MD, Iperpan, Nonna Isa, Eurospin), centri commerciali (La Rinascente), negozi di elettrodomestici (Unieuro), profumerie (Linea Bellezza), negozi di abbigliamento (Geox, Cisalfa, Eye Sport Shop, Marach, Motivi, Icone), negozi per il bricolage (CFADDA, Pianeta Brico, Bricoman), ristoranti (Opera Prima, Bar Pizzeria Jupiter), Librerie (Fozzi, Giunti al Punto), rivendite di materiali edili e di costruzione (Arte Casa di Spiga Andrea, Mauro Atzei e c. sas) e per il pagamento delle fatture relative ai consumi dell'utenza elettrica (Enel) dell'Amministratore. L'appropriazione di dette somme, all'evidenza, non può in alcun modo essere dipesa dal riscontrato stato di dipendenza patologico dal gioco dell'Amministratore e, di conseguenza, rispetto ad esse non è riscontrabile alcuna minorata capacità di volere;
4) l'Amministratore, sebbene richiesto, non ha presentato alcun rendiconto e non ha fornito una puntuale giustificazione delle spese neppure in sede processuale (cfr. Cass., sez. VI, 15 novembre 2019, n. 11001; Cass., sez. VI, 4 marzo 2020, n. 12087). L'odierno convenuto, sebbene richiesto, e non ha fornito una puntuale giustificazione del proprio operato:

circostanze, queste che, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza, ha una specifica rilevanza indiziaria nel reato di appropriazione indebita.

Ulteriori elementi di valutazione emergono dal comportamento processuale del convenuto che in sede penale non ha mostrato alcun segno di resipiscenza né di volontà riparatrice nei confronti del danneggiato (sent. n. 388/2019 del Tribunale di Cagliari che, proprio per tale motivo, ha ritenuto l'Amministratore "*non meritevole del beneficio delle attenuanti generiche*") e nel presente giudizio non ha ravvisato neanche l'esigenza di costituirsi in giudizio per contrastare la pretesa attorea così come non ha ritenuto di far pervenire alcuna documentazione a difesa.

Sul punto, come già chiarito da questa Sezione in un caso analogo (sent. nn. 4/2026 e 104/2026; in precedenza: sent. nn. 127/2024 e 115/2025) la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di legittimità (*ex multis*, Corte di cassazione, III Sezione Civile, Sentenza n. 7074 del 2006) in plurime occasioni ha affermato il principio secondo cui "*l'articolo 167, comma 1, del Codice di Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, costruisce la non contestazione non già come una scelta neutra ed indifferente, bensì come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Collegio giudicante. (...) la mancata contestazione, pertanto, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo che disciplina il rito, rappresenta, in positivo e di per sé, senza la necessità di ulteriori dimostrazioni, l'adozione di una linea*

incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché lo stesso si configura come non controverso (ex multis, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nn. 106 del 2011, 156 del 2012 e 66 del 2018, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 365 del 2021)".

Nel caso all'esame, tra l'altro, l'odierno convenuto, oltre ad essere stato revocato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Cagliari a seguito delle lamentele formulate dai parenti dell'assistito, con conseguente nomina di un nuovo Amministratore, è stato condannato in via definitiva per i reati uniti dal vincolo della continuazione di peculato continuato e di omissione di atti d'ufficio (richiamate sentenze n. 388 del 28/3/2019, del Tribunale di Cagliari e n. 1376/2023 della Corte di Appello di Cagliari, Prima Sezione Penale) con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Non vi è dubbio, pertanto, che dalle condotte in esame sia derivato un grave danno all'immagine dell'Amministrazione della Giustizia. Infatti, la vicenda non solo ha avuto una risonanza sulla stampa locale ma si è caratterizzata per indubbia gravità, con condotte caratterizzate da un elevato disvalore sociale in quanto realizzate ai danni di soggetti particolarmente fragili, poste in essere dalla persona investita del *munus publicum* finalizzato alla protezione e tutela dell'assistito, con conseguente perdita di credibilità e lesione dell'affidamento che i cittadini ripongono sul buon andamento, la correttezza e l'imparzialità che devono contraddistinguere sempre e comunque l'operato della Pubblica Amministrazione.

Accertata, quindi, la piena responsabilità del convenuto in ordine ai fatti penalmente rilevanti commessi, il Collegio osserva che, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza contabile, il danno all'immagine della P.A

sussiste a prescindere dal livello di diffusione, più o meno elevato, tramite i *mass media* delle informazioni relative al fatto illecito, trattandosi di aspetto suscettibile di incidere al più sulla misura del danno e non sulla sua intrinseca sussistenza (cfr. Sez. Appello Sicilia, n. 112 del 4 novembre 2019).

L'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, che configura il danno all'immagine quale danno-conseguenza, fa discendere dal comportamento illecito - nel caso all'esame pienamente dimostrato - le conseguenze negative, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, in termini di offuscamento dell'immagine e del prestigio della P.A. interessata (cfr. Sezione II Centrale, sent. n. 647 del 2017). Alla stregua di tale criterio, la sussistenza e la consistenza del danno all'immagine vanno valutate con l'utilizzo di diversi indicatori, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, al *clamor fori*, e, infine, al ruolo rivestito dal soggetto nell'ambito della Pubblica Amministrazione, senza che abbiano rilievo alcuno le spese eventualmente effettuate per il ripristino dell'immagine lesa.

2.2. Nel caso all'esame, la quantificazione del danno all'immagine, va effettuata in via equitativa, considerando oltre al criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994 (in base al quale l'entità del danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita), pienamente operativo per i fatti verificatisi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 190/2012, anche gli ulteriori "*indicatori di lesività*", in

conformità ai criteri elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia (SS.RR., sent. n. 10/QM/2003).

La Sezione, quindi, tenuto conto anche della riscontrata causa di minorata capacità di intendere e di volere, valuta congruo liquidare il nocumento all'immagine causato dall'odierno convenuto nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila), in conformità alla richiesta della Procura.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che detto importo, diversamente da quanto richiesto dall'Organo Requirente, debba ritenersi comprensivo della rivalutazione monetaria trattandosi di valutazione fatta in via equitativa.

Quanto agli accessori di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma per cui è pronunciata condanna, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

2.3. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reiette:

- preliminarmente dichiara la contumacia del convenuto LILLIU Attilio;
- nel merito, condanna LILLIU Attilio al pagamento in favore del pubblico erario e segnatamente del Ministero della Giustizia della somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), comprensiva di rivalutazione monetaria,

oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, come precisato in motivazione.

Le spese di giudizio, seguono la soccombenza del convenuto, devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato e si quantificano in euro 175,42 (centosettantacinque/42).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16 luglio 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente Elena Brandolini) — (f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 03.09.2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus